

## La Cassazione penale si pronuncia in tema di sequestro preventivo di somme di denaro

(Cass. pen., Sez. II, sent. 03/07/2025 (data ud. 22/05/2025) n. 24520)

In tema di sequestro preventivo di somme di denaro sospettate di provenienza illecita, la giustificazione della detenzione temporanea di tali somme può fondarsi su elementi che, anche in assenza della individuazione di uno specifico reato presupposto, suggeriscano la potenzialità illecita della loro origine. Le modalità di detenzione inusuali, l'opacità delle attività economiche dell'indagato e la mancata chiarificazione dell'origine del denaro costituiscono indicatori sufficienti a legittimare il provvedimento cautelare.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da:

Dott. PELLEGRINO Andrea - Presidente

Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria Daniela - Consigliere

Dott. D'AURIA Donato - Consigliere

Dott. FLORIT Francesco - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a B. il (Omissis)

avverso l'ordinanza del 04/12/2024 del TRIBUNALE di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO che si è riportato alla memoria inviata per mail ed ha concluso per

l'inammissibilità del ricorso:

udito il difensore, Avv. MASSIMO PERCURELLI del Foro di Roma in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. di entrambi i difensori, Avv. FRANCESCO POLLICE e FRANCESCO DI MARZIO del Foro di Trani in difesa di A.A.; preso atto che il difensore presente si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di A.A. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 4 novembre 2024 avente ad oggetto la somma di Euro 307.755,00 rinvenuta nella disponibilità dell'indagato, avendo ravvisato a suo carico il fumus commissi delicti ed il periculum in mora in ordine ai reati di cui all'art. 648 o 648-bis cod. pen., alternativamente contestati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

2. Formulando il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza cautelare, la difesa dell'imputato deduce violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 648 e 648-bis cod. pen. per difetto del requisito essenziale del fumus dei delitti ipotizzati.

Nel ricorso si afferma che l'apparenza motivazionale dell'ordinanza impugnata è insita nella circostanza che, pur citando la più recente giurisprudenza in materia, essa l'abbia di fatto disapplicata in concreto.

In particolare, evocando modalità di occultamento e suddivisione del denaro rinvenuto (nel bagagliaio della vettura condotta dal Baldassare), il Tribunale ha valorizzato elementi non significativi se non irrilevanti. Inoltre, il riferimento alla origine albanese del denaro, indicata dallo stesso indagato, è stato utilizzato per 'ammantare di illecito' una condotta la cui illiceità risulta, allo stato, indimostrata.

Manca quindi la possibilità di configurare il reato presupposto e, quindi, a cascata, lo stesso reato di riciclaggio o autoriciclaggio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo su cui è incentrato.

Si tratta, in estrema sintesi, della questione attinente al quantum di definizione del reato presupposto, necessario per ritenere soddisfatto, in relazione al reato di riciclaggio o di autoriciclaggio contestato all'indagato, il parametro del fumus boni iuris. Ciò al fine di evitare che la mera detenzione di somme di denaro, per quanto rilevanti, sproporzionate rispetto alle condizioni del detentore, e magari detenute con modalità sospette, divenga sufficiente a causare la compressione di un diritto quale quello di proprietà che ha comunque rilievo costituzionale

Per inquadrare in termini più ampi il tema, è sufficiente ricordare che da un approccio giurisprudenziale piuttosto largheggiante, per il quale, a soddisfare lo standard predetto, non era necessaria l'indicazione di uno specifico reato presupposto, essendo piuttosto sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario, desunto da uno o più indicatori, che facesse presumere la origine illecita del denaro, si è progressivamente passati a richiedere, seppure con accenti differenti, quanto meno la indicazione, sulla base di elementi concreti, di una ipotesi di reato, idonea ad escludere l'arbitraria ablazione delle somme sospette.

2. Nel caso specifico, oltre alle modalità sicuramente inusuali di detenzione del contante (per l'ingente quantità e per le modalità di occultamento - nel vano della ruota di scorta, in mazzette incelophanate ed incerottate), il Tribunale ha valorizzato elementi ulteriori che appuntano se non verso un reato specifico, quanto meno verso un cluster di potenziali violazioni costituenti illecito di carattere fiscale (pg. 5). Tali elementi sono dati dalla opacità o per lo meno dubbiosità, sul piano reddituale, dei dati relativi alle attività economiche svolte dall'indagato (che gestisce tre ditte attive nel settore del commercio di veicoli, senza produrre reddito o addirittura senza presentare dichiarazioni dei redditi), nonché dalla versione fornita dall'indagato al momento del controllo, indicativa della volontà di non rivelare compiutamente l'origine effettiva del denaro.

Quelle appena elencate sono, a parere di questo Collegio, ragioni sufficienti, in relazione alla iniziale fase processuale, a giustificare l'ablazione, allo stato temporanea, delle somme rinvenute nella disponibilità dell'indagato. Esse, infatti, a fronte di una giustificazione della detenzione per nulla tranquillante e di per sé dubbia (e pertanto allusiva alla volontà, da parte del Baldassarre, di non chiarire ulteriormente l'origine di una disponibilità economica potenzialmente sospetta, alla luce della situazione economica apparente), consentono di individuare almeno l'area di illiceità (quella fiscale) cui appartengono i reati che fan presumere il fumus di un'origine illecita del denaro.

Tale conclusione si inserisce nella linea dettata dai precedenti indicati (e condivisi) sia nell'ordinanza che nel ricorso e non è in conflitto nemmeno con il precedente citato dalla difesa nella memoria di replica inviata per l'udienza (Sez. 2, n. 26902 del 31/05/2022, Visaggio, Rv. 283563 - 01).

Infatti, il precedente di legittimità da ultimo citato, che richiede la rigorosa valutazione della sussistenza delle soglie di rilevanza penale nel caso si ipotizzino, quali reati presupposti, illeciti fiscali, non può costituire un ostacolo al mantenimento del sequestro preventivo delle somme rinvenute nella disponibilità di A.A. (per importo complessivamente superiore ai Euro 300.000,00) per le seguenti ragioni.

Delle tre attività economiche riferibili all'indagato, infatti, l'una (la A.A.Motors Internationals s.r.l.s.) aveva dichiarato nell'ultimo anno perdite, non profitti. L'importo sequestrato, quindi, non può che rappresentare il frutto dell'evasione, in misura (Euro 307.755,00) ben superiore alla soglia di imposta evasa - Euro 100.000,00 - ed ineludibilmente maggiore alla percentuale del 10% di sottrazione dei cespiti attivi, soglie previste dall'art. 4 D.Lgs. 74 del 2000 (ora art. 76 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173).

Quanto alle altre due attività (Edil Project di A.A. Snc e Falcon Car Srl), a fronte di una soglia di rilevanza penale di Euro 50.000,00 di imposta evasa in caso di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74

del 2000, ora art. 77 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173) non può porsi alcuna questione di superamento della detta soglia, essendo l'importo sequestrato ampiamente capiente.

3. Per le suddette ragioni, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso il 22 maggio 2025

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2025